Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 aprile 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 settembre 1948
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 141.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROSA Ettore di Lorenzo e di Uderda Antonietta, nato a Cuneo nel 1904, capitano degli alpini, partigiano combattente. — Valoroso partigiano assurto per doti eccezionali a posti di elevata responsabilità, volle sempre riservare a sè il privilegio di partecipare alle più audaci azioni di guerra. Al comando della 1ª Divisione alpina partigiana iniziava la battaglia per la liberazione di Cuneo e dopo aver guadato la Stura in piena tumultuosa e travolgente sotto violentissimo fuoco nemico, si attestava all'altra sponda e, sempre alla testa della sua formazione, raggiungeva l'abitato. Per tre giorni consecutivi sosteneva di casa in casa le più strenue lotte fino alla completa liberazione della città, acclamato dal popolo riconoscente « liberatore di Cuneo ». Raggiunto l'obbiettivo della sua epica impresa, respingeva la tregua offerta dal nemico, suggellando il rifiuto con le nobili parole: « Io non faccio la guerra di Cuneo, faccio la guerra sul piano nazionale ». Magnifica figura di combattente della libertà e di comandante partigiano, esempio mirabile di virtù combattive, di coscienza nazionale e di spirito di sacrificio. — Cuneo, 25-29 aprile 1945.

GIULIANI Vittorio Mario fu Giovanni e di Candini Rosa, nato a Cuneo nel 1922, allievo dell'Accademia militare di Modena, partigiano combattente. — Comandante di una sezione partigiana di guastatori incaricata di far saltare il ponte di Brossasca e quello di Valle Curta, dopo aver audacemente compiuta la distruzione del primo, si accingeva, incurante della strenua difesa nemica, a far brillare le mine già apprestate per la distruzione dell'altro. Intensificatasi la reazione dell'avversario che cercava di accerchiare l'esigua, ardita pattuglia partigiana, fatto allontanare i suoi uomini, non esitava a dar fuoco alla miccia, che, ridotta nella lunghezza per l'incalzare del nemico, faceva brillare quasi istantaneamente la mina travolgendolo nella distruzione. Risparmiato miracolosamente alla morte, benchè contuso e ferito, partecipava subito dopo ad uno scontro di pattuglie, proteggendo da solo col fuoco della sua arma il ripiegamento dei compagni. Nella impari lotta restava ferito gravemente ad un braccio. Bella figura di combattente della libertà, esempio di altruismo, ardimento e sprezzo del pericolo. — Valle Varaita, 21 agosto 1944.

(977)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1949, n. 105.
Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Tensioni normali*).

I valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1000 volt sono fissati in 125 e 220 volt nei circuiti monofasi e in 125-220 e 220-380 volt (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi.

Art. 2.

(*Costruzione di nuove reti di distribuzione*).

A partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le reti di nuova costruzione monofasi e trifasi di distribuzione di energia elettrica a tensione compresa fra 100 e 1000 volt dovranno essere predisposte e funzionare alle tensioni normali fissate dall'art. 1.

Art. 3.

(*Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione*).

Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;

b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purchè eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;

c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purchè non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale.

E' consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

Art. 4.

(*Trasformazione delle reti a tensioni non normali nè consentite*).

Tutte le tensioni diverse da quelle normali fissate dall'art. 1 o da quelle consentite dall'art. 3 dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalità che verranno stabiliti, con successive disposizioni, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e commercio, e comunque non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(*Trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensioni consentite*).

Trascorsi dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di disporre la graduale trasformazione delle tensioni consentite dall'art. 3 in quelle normali, determinandone le modalità generali ed i termini.

La trasformazione potrà essere disposta anche prima dello scadere dei dieci anni in casi particolari, in cui essa venga richiesta dai proprietari degli impianti di produzione e di distribuzione o dagli utenti.

Art. 6.

(*Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti di distribuzione*).

Salvo la deroga di cui al comma seguente, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge, potranno installarsi soltanto

macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'art. 1. L'interessato adotterà opportune disposizioni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto.

Per i primi dieci anni di vigore della legge, nelle reti esercite alle tensioni consentite dall'art. 3, è ammesso installare macchine, apparecchi e apparecchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni.

Art 7.

(Oneri delle trasformazioni).

Le trasformazioni degli impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione necessarie per il loro passaggio alle tensioni normalizzate di cui all'art. 1, avranno luogo a cura e spese rispettivamente dei produttori, dei distributori e degli utenti.

Art. 8.

(Sanzioni).

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — GRASSI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 9 *marzo* 1949, *n.* **106.**

Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura:

ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;
tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
tramvie urbane, L. 500 a chilometro.

Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita per le tramvie extraurbane.

Art. 2.

Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa sull'esercizio sono stabiliti nella seguente misura:

filovie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
filovie urbane, L. 500 a chilometro;
servizi di navigazione interna, L. 1500 a chilometro;
funicolari terrestri, L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;
funicolari aeree (funivie), L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;
slittovie, sciovie, seggiovie e simili, L. 5000 per ciascun impianto;
ascensori in servizio pubblico, L. 4000 per ciascun impianto.

Art. 3.

Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la sovvenzione o altro concorso dello Stato. Analoghe maggiorazioni sono stabilite per la sorveglianza durante la ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra.

Art. 4.

Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura annua di L. 2000 a chilometro, con un minimo di L. 1500.

Sono esclusi dall'applicazione del contributo i binari di raccordo fra le stazioni della rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali, quando al loro esercizio provveda direttamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sempre quando non interessino strade pubbliche e private.

Art. 5.

Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla metà per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26.

Art. 6.

Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è dovuto il contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura di L. 0,15 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

Art. 7.

I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione.

Quelli attualmente applicati in misura minore sono aumentati con la stessa decorrenza sino all'importo stabilito nei detti articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 107.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nel comune di Sarzana (La Spezia).

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni in data 31 dicembre 1947 integrato con dichiarazione 25 settembre 1948, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nel comune di Sarzana (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 108.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, in frazione Bosco del comune di Mesola (Ferrara).

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Comacchio in data 31 dicembre 1947, rettificato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, in frazione Bosco del comune di Mesola (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 109.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale dello Spirito Santo, ora denominata di Sant'Antonio, nel comune di Macchiagodena (Campobasso).

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale dello Spirito Santo, ora denominata di Sant'Antonio, nel comune di Macchia godena (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 110.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in Napoli.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 21 dicembre 1925, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1949.

Nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori « S.I.A.E. » per il triennio 1949-1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto d'Autore « E.I.D.A. »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, con il quale l'« E.I.D.A. » ha riassunto la precedente denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori « S.I.A.E. »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto citato ed, in particolare, l'art. 24, con il quale è stato sostituito l'art. 46 dello statuto stesso;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Viste le designazioni della assemblea delle Commissioni di sezione riunite della « S.I.A.E. » formulate nell'adunanza del 20 dicembre 1948;

Vista la nota n. 3388/9 del 23 novembre 1948, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha designato quale suo rappresentante nel Collegio dei revisori della « S.I.A.E. » il consigliere dott. Vincenzo Ventura;

Vista la nota n. 173005/179811 del 14 gennaio 1949, con la quale il Ministro per il tesoro ha designato, quale suo rappresentante in seno al predetto Collegio il ragioniere Federico Quarantelli;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del Collegio dei revisori della predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori « S.I.A.E. » per il triennio 1949-1951 i signori:

dott. Vincenzo Ventura, designato dal Presidente della Corte dei conti;

rag. Federico Quarantelli, designato dal Ministro per il tesoro;

dott. Gino Galtieri, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Aldo De Benedetti, designato dall'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della « S.I.A.E. »;

Carlo Franchi, designato dall'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della « S.I.A.E. ».

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori per il triennio 1949-1951 i signori:

prof. Francesco Fuscà, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mario Signorelli, designato dall'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della « S.I.A.E. »;

Eugenio Calzia, designato dall'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della « S.I.A.E. ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 70.

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1949.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Vercelli-Centro ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1931, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali della Società anonima Magazzini granari e generali, in Vercelli-Centro ed il decreto Ministeriale 19 febbraio 1949, che autorizza la predetta Società alla gestione di taluni Magazzini generali succursali in provincia di Vercelli:

Vista l'istanza di adeguamenti tariffari, presentata dai predetti Magazzini generali e le deliberazioni adottate al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli, nonchè dal Comitato provinciale dei prezzi, nelle riunioni del 10 e 19 dicembre 1947;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Vercelli-Centro della Società anonima Magazzini granari e generali, sono autorizzati ad applicare le tariffe allegate alla citata deliberazione 10 dicembre 1947, adottata dalla Giunta della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e approvate dal Comitato provinciale dei prezzi di Vercelli con la deliberazione 19 dicembre 1947, di cui nelle premesse. Le predette tariffe s'intendono valide anche per le succursali autorizzate col decreto Ministeriale 19 febbraio 1949 di cui nelle premesse.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1949

(1235) *p. Il Ministro*: Cavalli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 marzo 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giorgio Barberis, Vice console onorario del Principato di Monaco a San Remo.

(1241)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro Divisione X Portafoglio

N. 79

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 7 aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,65
Id. 3,50 % 1902	71,25
Id. 3 % lordo	52,80
Id. 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	74,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % 1936	94,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,60
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
Di Cristina

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 7 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di letteratura greca, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1304)

Diffida per smarrimento di un certificato di studio

L'Università di Genova rilasciò, in data 29 settembre 1945, al sig. Sergio Varese un certificato d'iscrizione a quella Facoltà di giurisprudenza.

Detto certificato non può avere alcun valore poichè l'iscrizione al corso universitario è stata successivamente annullata. Se ne dà notizia, diffidando gli eventuali possessori del certificato stesso a consegnarlo alla Università di Genova.

(1225)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Orlando Guarino di Antonio, nato a Contrada (Avellino) il 2 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli nel 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1252)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 4 aprile 1949:

Candi Enrico, notaio residente nel comune di Borgoforte, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Bologna;

Genova Nicomede, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è traslocato nel comune di Bologna;

Mandelli Carlo, notaio residente nel comune di Gromo, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Colico, distretto notarile di Como;

Lorenzi Secondo, notaio residente nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Altopascio, distretto notarile di Lucca;

Romizi Mario, notaio residente nel comune di Stilo, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Magione, distretto notarile di Perugia;

Astrua Pio, notaio residente nel comune di Lugagnano Val d'Arda, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Piacenza;

Campus Candido, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Olbia, stesso distretto;

Lanteri Luigi, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa.

(1300)

Avviso di rettifica

La data del decreto Ministeriale concernente lo « Stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1949-1950 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 marzo 1949, n. 72, erroneamente indicata in « 24 febbraio 1949 » deve intendersi rettificata in « 20 febbraio 1949 ».

(1305)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 466, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 28 luglio 1947, n. 25588, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Como.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

prof. Giuseppe Russo, vice prefetto.

Membri:

prof. Augusto Giovanardi;
prof. Giunio Bruto Crippa;
prof. Giulio Milazzo dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Alberto Sola.

Segretario:

dott. Alvaro Gomez y Paloma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Como.

Roma, addì 26 marzo 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1278)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quindici posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova e a dodici posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti quindici posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, dei quarantacinque messi a pubblico concorso con decreto

Presidenziale 15 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1949, nonchè dodici posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, dei trentasei messi a pubblico concorso con decreto Presidenziale 15 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1949.

I programmi per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopracitato, verteranno sulle materie indicate nell'allegato *A* per i posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova e nell'allegato *B* per i posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova.

Gli esami avranno luogo in Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

Per ottenere l'ammissione ai concorsi di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 32 e dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato, la dichiarazione che egli è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1. — Certificato del rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Per il posto di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, l'interessato dovrà dimostrare di essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Per il posto di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, l'interessato dovrà dimostrare di essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria oppure di igiene zootecnica.

2. — Copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario.

3. — Estratto dell'atto di nascita.

4. — Diplomi, in originale o in copia autentica notarile di laurea, rispettivamente in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria e di abilitazione all'esercizio professionale.

5. — Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva.

6. — Fotografia autenticata dal notaio o dal sindaco, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

ALLEGATO *A*.

Programma particolareggiato per l'esame-colloquio nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

I. — IGIENE GENERALE.

1) Suolo. Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e autodepurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2) Acqua. Captazione delle acque. Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3) Aria. Fattori fisici: componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climitalogia. Acclimazione..

4) Abitazione. Scelta e preparazione del terreno. Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5) Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6) Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7) Vestiario. Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II. — IGIENE SPECIALE.

1) Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole.

2) Igiene urbana. Risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale), fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri). Polizia mortuaria.

3) Principii informativi di eugenetica antropometrica. Igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4) Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport.

5) Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6) Igiene ospedaliera. Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori e espedali speciali per la tubercolosi. Igiene carceraria (edifici per carcerati).

7) Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri pel bestiame e le merci.

B) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

1) Generalità sulle malattie infettive. Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fonti di infezioni. Veicoli. Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Predisposizione individuale. Fattori sociali. Disinfezione e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo. Scarlattina. Vaiuolo e Alastrim. Parotite epidemica. Pertosse. Influenza. Encefalite letargica. Meningite cerebro-spinale epidemica. Poliomielite anteriore acuta. Febbre tifoide. Infezioni da paratifi e salmonellosi in genere. Dissenteria bacillare. Difterite e crup. Reumatismo poliarticolare acuto. Febbre puerperale. Eresipela. Piemia e setticemia. Tetano. Blenorragia. Ulcera molle. Sifilide. Lebbra. Tubercolosi umana. Febbre ondulante. Dengue. Dermotifo e febbri dermotifosimili. Tifo ricorrente. Spirochetosi ittero infettiva. Epatite epidemica. Malaria. Colera asiatico. Peste bubbonica. Febbre gialla. Leishmaniosi. Tripanosomiasi. Amebiasi. Anchilostomiasi. Filariosi. Bilarziosi. Tracoma. Scabbia. Tigna favosa. Rabbia. Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico. Afta epizootica. Morva. Actinomicosi. Trichinosi. Psittacosi.

III. — DEMOGRAFIA.

A) Modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo stato, la composizione e il movimento della popolazione. Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte. Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione.

B) Risultati e leggi fondamentali della statistica demografica. Popolazione assoluta e relativa. Urbana e rurale (agglomerata e sparsa). Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione. La natalità e la nuzialità. Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili). La morbilità. I movimenti migratori.

IV. — LEGISLAZIONE E ORDINAMENTO SANITARIO NELLA REPUBBLICA.

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. Disposizioni legislative e regolamenti: per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per il servizio del chinino di Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636, e ordinanza 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aeronavigazione, 2 maggio 1940, n. 1045; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1940 e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, n. 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, numero 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530; per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1905, n. 407; per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706; per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 giugno 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitarie infermieristica e di igiene sociale, 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, n. 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, numero 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368 e 23 giugno 1932, n. 904.

V. — NOZIONI GENERALI SULL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REPUBBLICA

Prova di lingua estera.

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Prove pratiche.

1) di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimica;

2) di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche. Eresipela. Infezione puerperale. Gonorrea. Meningite cerebrospinale epidemica. Febbre ondulante. Febbre tifoide. Infezioni paratifiche. Dissenteria bacillare. Difterite. Tubercolosi umana. Lebbra. Tetano. Colera asiatico. Peste bubbonica. Tifo esantematico. Carbonchio ematico. Morva. Actinomicosi. Dissenteria amebica. Tripanosomiasi. Malaria. Febbre ricorrente. Sifilide. Spirochetosi itterb infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria barometria - fotometria).

ALLEGATO *B*.

Programma per l'esame-colloquio per il concorso ai posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, riservati agli aiuti ed assistenti universitari.

A) *Prove orali*:

I. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste bovina. Peste equina. Peste suina. Peste aviaria. Pseudo peste aviaria o malattia di Newcastle. Pleuro-polmonite essudativa dei bovini. Pleuro-polmonite essudativa delle capre. Afta epizootica. Pedaina. Rabbia. Malattia di Aujescki. Anemia infettiva degli equini. Influenza degli equini. Menigoencefalomieliti. Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equino, aviario). Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre. Psittacosi. Carbonchio ematico. Carbonchio sintomatico. Edema maligno. Bradsot. Tetano. Tubercolosi (bovina e aviaria). Actinomicosi. Actinobacillosi. Botriomicosi. Brucellosi (bovina, ovina, suina). Pasteurellosi (bovina, equina, ovina, suina, bufalina e aviaria). Salmonellosi (suina, aviaria, equina). Mastite streptococcica. Adenite equina. Morva. Farcino criptococcico. Mal rossino. Malattie di allevamento. Tularemia. Trichomoniasi (aborto precoce dei bovini). Trypanosomiasi (Morbo coitale maligno, nagana e surra) Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina). Anaplasmosi. Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio). Distomatosi. Cisticercosi. Strongilosi. Rogna degli equini. Rogna ovina e caprina.

II. — Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia in generale. Suolo. Acqua. Aria. Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici: Razze. Specie. Famiglie. Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrine dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori. Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione. Natura dei foraggi e loro conservazione Economia dell'alimentazione secondo i regimi di essa. Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicoltura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

III. — Nozioni sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario.

IV. — Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

B) *Prove pratiche*:

1) Prova clinica su di un animale colpito da malattia od infestiva.

2) Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni o del pesce.

(1270)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.